

L.R. MOLISE 27-5-2005 n. 24 (Artt. 8 e 9)

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

Art. 8

Calendario di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 15 gennaio ⁽⁷⁾;

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 10 maggio al 31 agosto ⁽⁸⁾;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Var. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Macrosporium Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ⁽⁹⁾.

3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche [previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino] ⁽¹⁰⁾.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate ⁽¹¹⁾.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 31, L.R. 9 maggio 2007, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. [La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufoie controllate e coltivate] (periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36).».

(10) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36](#).

(11) Articolo così sostituito dall'[art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Calendario di raccolta. 1 Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 1° maggio al 30 agosto;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Ver. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Mscrosporum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. Le Amministrazioni provinciali possono variare il Calendario di raccolta per aree comprensoriali anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso - nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'articolo 4, comma 11 - dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi del Molise.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.».

Art. 9

Modalità di ricetta e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccogliatore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, **può condurre con se un numero massimo di due cani.**

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. la raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di

cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.

8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione ⁽¹²⁾.

(12) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 10 agosto 2006, n. 18](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta. 1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "

vanghetto" o "*vanghella*" di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l'altro lato inferiore rigido con l'asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghella può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centimetri 15 per 6.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "*tuber magnatum pico*" e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1, il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui all'articolo 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.
8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.
9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».